

TI_GERICHTE 15.1998.181 vom 18. Januar 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-01-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1998.181

FR: TI_GERICHTE 15.1998.181 du 18 janvier 1999

IT: TI_GERICHTE 15.1998.181 del 18 gennaio 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

septies LOG. Nella fattispecie è vero, come rilevano gli istanti, che la LPR è silente sulla procedura da adottare per statuire sulle ricusazioni. Il diritto a un giudice indipendente e imparziale è a ogni modo garantito dalla Costituzione federale (art. 4 e 58 cpv. 1 Cost.; BISchKG 1997 pag. 202 in alto). Gli istanti hanno avuto la possibilità di esprimersi oralmente davanti alla Camera all'udienza del 23 novembre 1998, e il loro diritto di essere sentito è stato garantito nel modo più ampio possibile, nel rispetto dell'art. 4 Cost. e 6 § 1 CEDU. La Camera ha del resto proceduto all'istruttoria acquisendo agli atti le prove indicate dagli stessi istanti, in virtù della massima ufficiale e del principio inquisitorio, applicabili alla procedura disciplinare (art. 19 cpv. 1 LPR). La procedura seguita rispetta quindi i diritti garantiti agli istanti dalla Costituzione federale.

E. 2

L'art. 10 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) dispone che i funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni negli affari propri (n. 1), in quelli del coniuge, del fidanzato o della fidanzata, dei parenti ed affini in linea retta ascendente e discendente nonché dei parenti ed affini in linea collaterale fino al terzo grado incluso (n. 2), negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati (n. 3), negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi (n. 4). Senza riguardo all'ordinamento cantonale, gli art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 § 1 CEDU garantiscono inoltre il diritto a un giudice non prevenuto, il cui comportamento non desti apparenza di parzialità (DTF 120 Ia 285 consid. 3d, 119 Ia 226 consid. 3 e 5 con richiami). Nel valutare la prova della prevenzione non bisogna essere troppo esigenti; d'altro lato la parzialità non può essere ravvisata in casi semplicemente dubbi (Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti) poiché l'istituto della ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 40 consid. bb, 19 consid. 4).

E. 3

Gli istanti sostengono che i giudici della Camera di esecuzione e fallimenti, quale autorità di vigilanza, non sarebbero più indipendenti nel procedimento disciplinare avviato contro di loro. Essi ritengono che la denuncia penale sporta dall'avv. _____ nei confronti del giudice _____, presidente della Camera, creerebbe un evidente interesse di quest'ultimo nell'inchiesta disciplinare, di modo che non sussisterebbero più le garanzie di un giudice indipendente, visto anche l'ampio risalto dato dalla stampa alla vicenda. Gli altri

membri della Camera, giudici _____ e _____, non sarebbero a loro volta imparziali a causa dei rapporti di lavoro esistenti con il presidente, tanto meno dopo i pesanti attacchi mossi loro dall'avv. _____ nel ricorso presentato al Tribunale federale contro la sentenza 14 settembre 1998.

E. 4

A mente degli istanti la denuncia penale sporta da _____ e _____ nei confronti del giudice _____ configurerebbe una collisione di interessi ai sensi dell'art. 10 n. 4 LEF. Nella nota sentenza del 14 settembre 1998, infatti, la Camera ricusata avrebbe constatato una complicità degli istanti con l'avv. _____ (sentenza, pag. 5, 11, 18 e 21), di modo che il giudice denunciato da quest'ultimo, costretto a difendersi in una procedura penale, sarebbe spinto a concludere nel procedimento disciplinare per la fondatezza dei rimproveri mossi agli istanti _____ e il marito avv. _____ hanno sporto denuncia penale il 6 ottobre 1998 contro il presidente della Camera ricusata e ignoti, per abuso di autorità, diffamazione, calunnia e violazione del segreto d'ufficio. Essi sostengono che determinate affermazioni e conclusioni contenute nella sentenza 14 settembre 1998 costituirebbero reato ed affermano, in particolare, che il comportamento del magistrato nel corso della procedura davanti all'autorità di vigilanza sarebbe attinente a "ossessioni e deliri di ipotesi" (denuncia, pag. 4). In concreto la Camera ricusata ha menzionato nella sua sentenza 14 settembre 1998 numerosi episodi che a suo avviso destavano perplessità, non solo per il sospetto di eventuali reati penali fallimentari, ma anche dal profilo dell'organizzazione e della gestione dell'ufficio di esecuzione e fallimenti, trasmettendone copia anche alla Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (dispositivo n. 6) per quel che concerne il comportamento dell'avv. _____, patrocinatore dell'acquirente. Se si eccettua il fatto che la sentenza del 14 settembre 1998 ha dato avvio sia alla procedura disciplinare esecutiva nei confronti dei ruscanti, sia a quella che la Commissione di disciplina dovrebbe aver promosso nei confronti del patrocinatore, non vi è alcuna connessione tra le procedure disciplinari e il procedimento penale avviato da _____ e _____ con la nota denuncia. Non si ravvisa quindi qualsivoglia collisione di interessi del presidente della CEF nel procedimento disciplinare avviato contro i ruscanti. Il fatto che un giudice segnali un patrocinatore all'autorità disciplinare può giustificare la ruscuzione del magistrato solo se quest'ultimo ha recepito la scorrettezza del legale come un'offesa personale (I CCA, sentenza del 25 giugno 1997 nella causa B. c. B., massima pubblicata nel Bollettino dell'ordine degli avvocati 16/1998, pag. 8). Nel caso concreto ciò non è avvenuto, come si evince dalle osservazioni del presidente ruscato all'istanza del 26 ottobre 1998. Le circostanze sono ben diverse da quelle in cui un giudice investito di una vertenza introduce un procedimento penale nei confronti del patrocinatore di una delle parti o della parte stessa, ciò che per costante giurisprudenza configura un caso di ruscuzione del magistrato (RDAT 1976 n. 37; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 27). La denuncia penale sporta da una parte, rispettivamente dal suo patrocinatore, contro il giudice non è di principio motivo sufficiente per fondare una ruscuzione del magistrato, in assenza di altri elementi che ne possano mettere in dubbio l'imparzialità (RJN 1990 pag. 21). Sarebbe altrimenti troppo facile per la parte scegliere a suo piacimento il magistrato, denunciando quello che non le aggrada. Se ne conclude che nella fattispecie la denuncia penale sporta il 6 ottobre 1998 nei confronti del presidente della CEF non presenta elementi tali da denotare collisione d'interessi ai sensi dell'art. 10 n. 4 LEF.

E. 5

Anche il fatto che il ricorso presentato il 23 settembre 1998 dall'avv. _____ al Tribunale federale contenga, secondo gli stessi istanti, “pesanti apprezzamenti nei confronti dei giudici della Camera” non è sufficiente per fondare una ricusa. Gli istanti ritengono che i magistrati della CEF non sarebbero più in grado di statuire in modo oggettivo nel procedimento disciplinare, ma tale conclusione riposa solo su loro impressioni soggettive e non trova alcun riscontro concreto. Né l'acquirente né il suo patrocinatore sono parti nel procedimento disciplinare qui in esame, ragione per cui ci si potrebbe perfino interrogare sulla rilevanza di allegati estranei all'incarto. In concreto il patrocinatore della ricorrente ha rivolto nel suo ricorso al Tribunale federale del 23 settembre 1998 pesanti critiche ai giudici della Camera (doc. E), mettendo in rilievo tutti i “granchi, gli abbagli e le sviste manifeste” in cui essi sarebbero incorsi. Il gravame, che si diffonde su 29 pagine, oltre che prolisso si rivela inutilmente polemico. La sentenza 4 novembre 1998 del Tribunale federale ha accolto il ricorso sulla base dell'argomentazione relativa alla caducità di una restrizione della facoltà di disporre in caso di ritiro dell'esecuzione, per la quale cinque o sei pagine – limitate ai fatti e agli argomenti giuridici – sarebbero state più che sufficienti. Il tono colorito del noto ricorso, comunque, non è diverso da quello di altri patrocinatori, avvezzi più alla polemica e al sarcasmo che all'argomentazione giuridica. I giudici ricusati, dal canto loro, non hanno reagito in nessun modo agli attacchi del patrocinatore e non risulta che abbiano recepito i toni polemici del ricorso alla stregua di un attacco personale (cfr. la casistica citata in Beck'sche Kurz Kommentar ZPO, 47 a ed., § 42, 2A, pag. 120 e 121). Anche lettere offensive di una parte al magistrato, del resto, non sono atte a motivare una ricusazione, in assenza di altri elementi oggettivi (Rep. 1983 319). Se così non fosse, infatti, basterebbe a un avvocato trascendere in intemperanze verbali o scritte per ottenere la ricusa di un magistrato che non potrebbe conseguire altrimenti. Ciò non è ragionevolmente ammissibile. La ricusazione riveste infatti carattere eccezionale (DTF 116 Ia 19 consid. 4, 115 Ia 175 segg.) e la ricorrenza dei suoi estremi deve essere esaminata con rigore.

E. 6

Neppure il preteso risalto dato dai mezzi di informazione alla vicenda giustifica nella fattispecie una ricusazione dei magistrati. Gli articoli evocati dai ruscanti (doc. A, B, C, D) si sono infatti limitati a informare il pubblico sulla compravendita contestata e sull'apertura dell'inchiesta amministrativa, senza portare alcun giudizio di valore sulla vicenda. Non si può quindi seriamente sostenere che si tratti di una vera e propria campagna di stampa atta a mettere in dubbio l'imparzialità dei magistrati (cfr. per una definizione DTF 116 Ia 14b). Infine, l'argomentazione degli istanti, secondo i quali i giudici _____ e _____ non sarebbero imparziali per i rapporti di lavoro che intrattengono con il giudice _____, è ai limiti della temerarietà. Semplici rapporti di lavoro, quali l'appartenenza alla stessa Camera giudicante, non sono idonei a ruscare un magistrato (Münchener Kommentar zur ZPO, 1992, 1. Buch, § 42 n. 12, pag. 298). In conclusione, quindi, non vi sono nel caso concreto elementi oggettivi che possano suscitare dubbi, anche dal profilo della semplice apparenza, sull'imparzialità dei giudici della CEF. L'istanza di ricusa, infondata in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinta.

E. 7

La procedura esecutiva non comporta, per diritto federale, prelievo di spese né assegnazione di ripetibili (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, 62 cpv. 1 OTLEF), nonostante gli istanti siano integralmente soccombenti. Per questi motivi, pronuncia: 1.

L'istanza è respinta. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, Lugano (art. 19 LEF). 4. Intimazione: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza La
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.